

Your World First

CMS

Law.Tax

CMS Newsletter | 23 gennaio 2020

Le novità del Decreto Fiscale 2020 convertito

Seconda parte

INDICE

Articolo 4 – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera

Articolo 13 ter – Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati

Articolo 14 – Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

Articolo 16 – Semplificazioni fiscali

Articolo 16 bis – Riordino dei termini dell'assistenza fiscale

Articolo 17 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il Decreto-Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 (pubblicato sulla G.U. n. 252 del 26 ottobre 2019), noto anche come “Decreto Fiscale” e d’ora in avanti indicato semplicemente come il “Decreto”, è stato convertito con la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata sulla G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019 ed entrata in vigore il 25 dicembre 2019, salvo quanto diversamente previsto per specifiche disposizioni.

La presente Newsletter, come anticipato, segue quella trasmessa il 16 gennaio u.s. per concludere l’informativa circa le principali novità fiscali introdotte dalla Legge di conversione.

Nella titolazione dei diversi paragrafi - e ove non specificato diversamente - si farà riferimento all’articolato normativo di cui si compone il Decreto così come risultante dopo la conversione.

Articolo 4 – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera

Le previsioni in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti sono state profondamente riviste dalla Legge di conversione.

Nuovi obblighi documentali per le imprese committenti e per le imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie

In particolare, l’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, introdotto dal Decreto e modificato in sede di conversione, prevede ora che, a decorrere dal **1° gennaio 2020¹**, le imprese² che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi a un’impresa **(i) mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o tramite rapporti negoziali**, comunque denominati, caratterizzati *“da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”* e **(ii) per un importo complessivo annuo³ superiore ad Euro 200.000, hanno l’obbligo** di richiedere all’impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria, copia delle deleghe di pagamento relative ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nei confronti dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

L’impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria è **obbligata** a rilasciare al richiedente copia delle predette deleghe nonché a versare le ritenute in

1 L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risoluzione n. 108/2019, che la disposizione trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 e, quindi, relativamente ai versamenti da eseguire nel mese di febbraio 2020.

2 La norma si applica alle imprese residenti in Italia ai fini delle imposte dirette che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del DPR n. 600/1973.

3 L’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita nel corso del Videoforum Italia Oggi del 13 gennaio 2020, ha chiarito che nel caso di affidamento di più opere e servizi alla stessa impresa con diversi contratti di appalto, subappalto, affidamento, il limite di Euro 200.000 deve riferirsi alla somma dell’importo annuo dei singoli contratti.

questione **con distinte deleghe per ciascun committente e senza la possibilità di compensazione**, mediante il modello F24, con altre posizioni creditorie.

L’esclusione della possibilità di avvalersi della compensazione opera anche con riguardo all’estinzione delle obbligazioni relative a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi obbligatori maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

L’impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria dovrà trasmettere⁴ all’impresa committente⁵ copia delle deleghe di pagamento **entro i cinque giorni lavorativi successivi** alla scadenza del versamento, unitamente ad un elenco nominativo di tutti i lavoratori – impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione delle opere o servizi affidati dal committente e puntualmente identificati mediante codice fiscale – con il dettaglio:

- delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o servizio affidato;
- dell’ammontare della retribuzione corrisposta collegata a tale prestazione;
- delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Disposizioni sanzionatorie

Qualora l’impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria non fornisca, alla prescritta scadenza, la copia delle deleghe di pagamento delle ritenute versate e/o l’elenco dettagliato di cui sopra, ovvero qualora l’impresa committente, a seguito della propria attività di controllo rilevi un omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla

4 È prevista la possibilità, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, di disciplinare ulteriori modalità di trasmissione telematica di tali informazioni.

5 Le imprese subappaltatrici sono obbligate a trasmettere copia delle deleghe anche alle imprese appaltatrici.

documentazione trasmessa, l'impresa committente è tenuta a **(i) sospendere** il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate nonché **(ii) ad informare**⁶ l'Agenzia delle Entrate.

In caso di inosservanza degli obblighi di richiesta (e controllo) della documentazione sopra indicata, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice per l'eventuale violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Possibilità di disapplicare la disposizione

Gli obblighi previsti dalla disposizione in esame, tuttavia, **non trovano applicazione** per l'impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria che comunica al committente la sussistenza di entrambi i seguenti requisiti⁷:

- i. risultino in attività da almeno 3 anni ed essere in regola con gli obblighi dichiarativi; aver eseguito, nel corso dell'ultimo triennio, versamenti registrati nel conto fiscale per un importo complessivamente non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni trasmesse in tale periodo;
- ii. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione⁸.

Reverse charge in materia di IVA

Infine, è appena il caso di ricordare che il comma 3, dell'articolo 4 del Decreto, introduce la lettera *a-quinquies*) all'articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972, estendendo il campo di applicazione del meccanismo del *reverse-charge*; non essendo state apportate

modifiche rispetto a quanto disciplinato dalla versione originaria del Decreto, si rinvia a quanto illustrato nella nostra Newsletter del 10 dicembre u.s.

Articolo 13 ter – Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati

La Legge di conversione, sostituendo il comma 2 dell'art. 5 del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), convertito dalla Legge n. 58/2019, ha anticipato al 2019 l'effetto delle disposizioni relative al regime degli impatriati, così come novellate dallo stesso D.L. 34/2019, consentendone l'applicazione a tutti quei soggetti che hanno trasferito la propria residenza in Italia – ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 917/1986 – a partire dal 30 aprile 2019.

A beneficio dei lavoratori impatriati, come individuati dal novellato comma 2 dell'art. 5 del D.L. n.34/2019, è istituito, inoltre, il "*Fondo Controesodo*", con la dotazione di Euro 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2020. Si rimanda al Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di stabilire, con apposito decreto, i criteri di accesso alle prestazioni del fondo.

Articolo 14 – Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

La disposizione in esame prevede che i dati delle fatture elettroniche transitate nel Sistema di Interscambio vengano memorizzati fino al 31 dicembre dell'**ottavo anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento e che tali dati possano essere utilizzati sia dalla Guardia di Finanza che dall'Agenzia delle Entrate, nell'espletamento delle rispettive funzioni di polizia economica e finanziaria e di controllo fiscale.

In sede di conversione, è stata prevista l'esclusione dall'ambito applicativo della disposizione in esame delle fatture elettroniche relative alle operazioni destinate agli organismi per la sicurezza della Repubblica⁹, per le quali restano ferme le disposizioni in tema di fatturazione, nonché conservazione e consultazione, disciplinate ai sensi dell'art. 29 della L. n. 124/2007.

Articolo 16 – Semplificazioni fiscali

In aggiunta alle semplificazioni introdotte dal Decreto riguardo alla disponibilità, in apposita area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione "precompilata" annuale IVA¹⁰,

⁶ La comunicazione dovrà pervenire all'Agenzia delle Entrate entro i 90 giorni dalla data di scadenza per la trasmissione dei documenti all'impresa committente.

⁷ La sussistenza dei requisiti dovrà essere supportata da apposita certificazione – messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e con validità di quattro mesi dalla data del rilascio – e dovrà risultare nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza di trasmissione delle deleghe di versamento relative alle ritenute operate.

⁸ Tali previsioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

⁹ Tali organismi sono il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza ("DIS" ex art. 4 della L. n.124/2007); l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna ("AISE" ex art. 6 della L. n. 124/2007) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna ("AISI" ex art. 7 della L. n. 124/2007).

¹⁰ Cfr. nostra Newsletter del 10/12/2019.

in sede di conversione è stata prevista anche una diversa periodicità per la trasmissione delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (cd. "esterometro").

A tale riguardo, la disposizione in esame, novellando il comma 3-bis, dell'art. 1 del D. Lgs. n. 127/2015, ha stabilito che la trasmissione telematica dovrà essere effettuata **trimestralmente** entro **la fine del mese successivo al trimestre di riferimento**¹¹.

Le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2020, pertanto, dovranno essere comunicate secondo il seguente calendario:

- I trimestre 2020: scadenza 30/04/2020;
- II trimestre 2020: scadenza 31/07/2020;
- III trimestre 2020: scadenza 31/10/2020;
- IV trimestre 2020: scadenza 31/01/2021.

Inoltre, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate¹², la disposizione esplica i suoi effetti anche con riferimento a tutti gli adempimenti non scaduti alla data di entrata in vigore della Legge di conversione, ossia al 25 dicembre 2019; ne consegue che saranno considerate tempestive le comunicazioni, effettuate entro il 31 gennaio 2020, relative ai documenti emessi e ricevuti nei mesi di novembre e dicembre 2019.

Articolo 16 bis – Riordino dei termini dell'assistenza fiscale

La legge di conversione ha previsto, con l'introduzione dell'articolo in esame, numerose novità relativamente ai termini di presentazione del "Modello 730" e agli adempimenti ad esso collegati; si riassumono di seguito le principali disposizioni che tuttavia, per espressa previsione normativa, **acquisteranno efficacia dal 1° gennaio 2021**.

Nuovi termini di presentazione del 730 per i contribuenti

Il termine per la presentazione del Modello 730 è stato fissato, per tutti quei contribuenti che se ne possono avvalere, al **30 settembre** dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione, indipendentemente dalla modalità di presentazione dello stesso (i.e. presentazione telematica diretta, al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, ad un CAF-dipendenti, ovvero ad un professionista abilitato).

¹¹ Nella formulazione previgente la trasmissione di tali comunicazioni doveva essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

¹² Cfr. risposta dell'Agenzia delle Entrate a Videoforum Italia Oggi del 13 gennaio 2020.

Nuovi termini di trasmissione del 730

Con la sostituzione del comma 1 bis dell'art. 16 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 164/1999, è stabilito che i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, che provvedono a fornire assistenza fiscale relativamente al Modello 730, dovranno (i) comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, il risultato finale delle dichiarazioni, (ii) consegnare al contribuente, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione, (iii) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte, entro le seguenti date¹³:

- a) 15 giugno: per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- b) 29 giugno: per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
- c) 23 luglio: per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
- d) 15 settembre: per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
- e) 30 settembre: per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

Entro le medesime scadenze i sostituti d'imposta dovranno (i) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, (ii) consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché (iii) comunicare all'Agenzia delle Entrate in via telematica il risultato finale delle dichiarazioni.

È stato abolito per il sostituto di imposta l'obbligo di consegnare "*comunque entro il 7 luglio*" copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione, restando fermo unicamente l'obbligo di consegna dei citati documenti **prima della trasmissione** della dichiarazione secondo i nuovi termini sopra riportati.

Nuovi termini per i conguagli risultanti dai prospetti di liquidazione dei 730

Per effetto di quanto sopra, sono previste altresì nuove scadenze relative ai termini entro i quali i sostituti d'imposta devono provvedere all'effettuazione dei **conguagli** derivanti dalla trasmissione del Modello 730. In particolare, le somme risultanti a debito - ovvero a credito - dal prospetto di liquidazione dovranno essere trattenute - ovvero rimborsate - **sulla prima retribuzione utile** e, comunque, sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d'imposta ha ricevuto il

¹³ Resta ferma la possibilità di trasmettere le dichiarazioni integrative (di cui all'art. 14 del citato Decreto n. 164/1999) entro il termine del 10 novembre.

prospetto di liquidazione.

Nuove scadenze per la certificazione unica

Il termine per la consegna al contribuente della certificazione unica del sostituto d'imposta¹⁴ viene anticipato dal 31 marzo **al 16 marzo** dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono corrisposti.

Entro il medesimo termine del **16 marzo**, la certificazione unica dovrà essere trasmessa per via telematica all'Agenzia delle Entrate. Viene pertanto differito l'attuale termine del 7 marzo.

Trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati per la dichiarazione precompilata

La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate e degli altri dati necessari ai fini della dichiarazione precompilata, con scadenza attualmente al 28 febbraio, è stata posticipata al **16 marzo**. Per effetto di questo differimento, la dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile ai contribuenti entro il 30 aprile - e non più entro il 15 aprile - dell'anno successivo a quello di produzione dei redditi¹⁵.

Articolo 17 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L'articolo in esame prevede che, in caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate comunichi al contribuente, in aggiunta all'imposta di bollo effettivamente dovuta, gli importi relativi alla sanzione ridotta ed agli interessi¹⁶.

In aggiunta a quanto sopra, in sede di conversione del Decreto, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti è stato previsto che, nel caso di importi dovuti inferiori ad Euro 1.000 annui, il versamento dell'imposta di bollo possa essere effettuato semestralmente entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre di ciascun anno.

¹⁴ Si tratta della certificazione di cui all'art. 4, comma 6-quater, del DPR n. 322/1998.

¹⁵ Cfr. art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 175/2014, come modificato in sede di conversione del Decreto.

¹⁶ Cfr. nostra Newsletter del 10/12/2019.



Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale.

La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.



Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati contattare:

Guido Zavadini

guido.zavadini@cms-aacs.com

Marco Federici

marco.federici@cms-aacs.com



ROMA

Via Agostino Depretis, 86
00184

T - +39 06 478151

F - +39 06 483755

MILANO

Galleria Passarella, 1
20122

T - +39 02 89283800

F - +39 02 48012914

C/M/S/ Law-Now™

Law . Tax

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles
on a variety of topics delivered by email.
cms-lawnow.com

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

Uffici CMS:

Aberdeen, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bogotá, Bratislava, Bristol, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Casablanca, Città del Messico, Colonia, Dubai, Düsseldorf, Edimburgo, Francoforte, Funchal, Ginevra, Glasgow, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Kiev, Lima, Lione, Lipsia, Lisbona, Londra, Luanda, Lubiana, Lussemburgo, Madrid, Manchester, Milano, Mombasa, Monaco, Monaco di Baviera, Mosca, Muscat, Nairobi, Parigi, Pechino, Podgorica, Poznan, Praga, Reading, Riad, Rio de Janeiro, Roma, Santiago del Cile, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Singapore, Siviglia, Skopje, Sofia, Stoccarda, Strasburgo, Tirana, Utrecht, Varsavia, Vienna, Zagabria e Zurigo.

cms.law